

Statuto Fondazione Bruno Kessler

Sezione I - Disposizioni preliminari

1. Denominazione, sede e natura giuridica

(1) La Fondazione "Bruno Kessler", nel seguito per brevità anche indicata come "ente" o "FBK" o "Fondazione", ha sede in Trento, Via S. Croce n. 77, non ha scopo di lucro ed opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti. L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio del comune di Trento, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

(2) L'ente, che continua gli scopi e l'attività dell'Istituto Trentino di Cultura, potrà utilizzare l'acronimo FBK, anche seguito, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da acronimi o sigle già utilizzate dall'ITC e/o identificanti singoli centri o articolazioni organizzative.

2. Scopi e finalità della Fondazione Bruno Kessler

(1) Le finalità e gli scopi che la Fondazione Bruno Kessler si propone sono:

1. le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza, sia del servizio alla comunità locale;

2. l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, definendo in tal modo il profilo della Fondazione in termini di originalità e di complementarità rispetto all'organizzazione delle attività scientifiche propria dell'istituzione universitaria;

3. l'apertura internazionale del Trentino, promuovendo collaborazioni e attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali e incrementando in tal modo la competitività e la capacità di attrarre risorse umane e materiali da parte del sistema provinciale della ricerca, promuovendo il coinvolgimento dell'Università di Trento e degli altri enti pubblici e privati interessati presenti sul territorio;

4. la promozione di una capacità diffusa di innovazione, intesa nell'accezione più ampia dei processi di nuovi sviluppi e sintesi culturali, civili e strumentali, coinvolgendo la comunità, le scuole, enti e strutture di formazione e l'economia locale al fine di favorire, nella circolazione delle conoscenze e delle tecnologie, la crescita della realtà trentina nella quale la Fondazione Bruno Kessler è radicata;

5. il trasferimento dei risultati della ricerca: il sostegno a nuove imprenditorialità, alla crescita di inedite capacità professionali, nonché alla qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche, nella consapevo-

lezza del ruolo e della responsabilità in capo alla Fondazione stessa nelle dinamiche dello sviluppo locale;

6. il rispetto, in tutte le attività che liberamente e autonomamente la Fondazione riterrà di svolgere per perseguire gli scopi e le finalità qui delineate, della dignità della persona e dell'ambiente salvaguardate e promosse dalla storia, dalla tradizione, dall'identità di cui il Trentino è testimone.

3. Principi e metodi

(1) La Fondazione, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, coopera con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca.

(2) La Fondazione svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:

- distinzione delle funzioni di indirizzo e di esecuzione autonoma della ricerca nel rispetto della sua libertà di espressione;
- distinzione tra le competenze e le attribuzioni degli organi di governo e degli organi di consulenza scientifica;
- semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione dell'attività di ricerca;
- coinvolgimento dei ricercatori nella vita istituzionale della Fondazione, secondo le modalità previste con apposito regolamento;
- sostegno alla mobilità delle idee e delle risorse umane;
- trasparenza nelle procedure di selezione dei ricercatori e promozione della loro crescita professionale;
- promozione della conoscenza dei risultati della ricerca;
- valutazione dei risultati delle attività di ricerca svolte sulla base di criteri oggettivi;
- valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche a beneficio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento purché in modo compatibile con lo scopo non lucrativo della Fondazione;
- organizzazione secondo aree di ricerca e cooperazione e coordinamento tra le diverse articolazioni e strutture;
- funzione ausiliaria dell'attività amministrativa alle attività di cultura e di ricerca, che sono alla base della nascita della Fondazione.

4. Rapporti giuridici con soggetti terzi, pubblici o privati

(1) La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati ed inoltre costituisce e/o partecipa a consorzi, società ed altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica. A tal fine la Fondazione adotterà propri regolamenti in materia.

Sezione II - Organi della Fondazione

5. Organi della Fondazione

(1) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio sindacale;
- il Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori.

6. Consiglio di Amministrazione. Composizione

(1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di nove membri, compreso il Presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza manageriale.

(2) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- sei componenti, tra i quali il Presidente, nominati dalla Provincia autonoma di Trento. Di questi, un componente è scelto tra gli esponenti di enti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale che intrattengono significativi rapporti di collaborazione con la Fondazione; un componente è designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale; un componente designato tramite elezione dal personale in servizio presso la Fondazione, individuato tra soggetti di alta e riconosciuta competenza scientifica anche facente parte del personale medesimo purché non ne sia rappresentante sindacale;
- un componente è nominato dall'Università degli Studi di Trento;
- due componenti designati dai Sostenitori della Fondazione e nominati dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori.

(3) I Consiglieri durano in carica quattro anni. Solo in sede di prima nomina:

- a) il Presidente nominato dalla Provincia, il componente designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale e i componenti nominati dai Sostenitori della Fondazione durano in carica quattro anni;
- b) due dei componenti nominati dalla Provincia e il componente nominato dall'Università degli Studi di Trento durano in carica tre anni;
- c) un componente nominato dalla Provincia e il componente designato dal personale in servizio presso la Fondazione durano in carica due anni.

I consiglieri possono essere confermati nell'incarico, secondo le modalità indicate in precedenza, una sola volta dopo il primo mandato.

(4) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.

(5) Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino ad esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.

(6) I membri del Consiglio non possono far parte di altri organi o dirigere strutture operative della Fondazione.

(7) In sede di prima applicazione di questo Statuto, il Consiglio di Amministrazione opera in assenza del componente rappresentante del personale, fino alla sua elezione nonché in assenza del componente designato dalle minoranze presenti in Consiglio e di quelli nominati dai Sostenitori fino alla loro nomina.

7. Funzioni del Consiglio di Amministrazione

(1) Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo generale dell'attività della Fondazione sia per le attività di cultura e ricerca sia per le attività amministrative. Il Consiglio di Amministrazione adotta ed aggiorna annualmente, avvalendosi del parere del Comitato scientifico, il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio stabilisce inoltre i criteri e i metodi per la valutazione dei risultati conseguiti dalle articolazioni organizzative della Fondazione.

(2) Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. Ad esso pertanto compete tra l'altro di:

- a) nominare o revocare il Segretario generale;
- b) determinare le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nominarne, su proposta formulata dal Presidente sentito anche il Segretario generale, i relativi responsabili;
- c) nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico e il suo Presidente;
- d) deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, e, quando si tratti del regolamento di una delle articolazioni organizzative della ricerca, su proposta del Segretario generale sentito il direttore o il responsabile della medesima;
- e) deliberare, su proposta del Presidente, il bilancio di esercizio, il budget ed i relativi documenti e le relazioni a corredo, nonché altra reportistica che dovesse essere introdotta, come individuata e stabilita dal regolamento di cui al comma 7 del successivo articolo 20;
- f) delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività;
- g) attribuire, per determinati periodi di tempo, deleghe di funzioni ex art. 16 d.lgs. 81/08 e normativa derivante, conseguente e/o sostitutiva, anche ad altri soggetti stabilendo le modalità di relazione;
- h) deliberare le modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 24.

8. Consiglio di Amministrazione. Convocazione e quorum

(1) La modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fissate mediante regolamento di funzionamento del medesimo.

(2) Per la validità delle riunioni e deliberazioni si richiede, rispettivamente, la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti; i componenti potranno essere presenti anche in audio / video / teleconferenza, comunque con modalità che consentano l'identificazione dei medesimi, la partecipazione attiva, la visione, trasmissione e ricezione dei documenti e l'espressione del voto sulle delibere. Le modalità e regole di realizzazione delle riunioni in audio / video / teleconferenza potranno essere ulteriormente definite nel regolamento specifico a garanzia delle condizioni minime in precedenza descritte. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

9. Presidente. Vice Presidente

(1) Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una volta soltanto.

(2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed inoltre:

a) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;

b) assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione.

(3) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.

(4) Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.

(5) Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

10. Comitato scientifico

(1) Il Comitato scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione plurienna-

le sull'attività scientifica.

(2) Il Comitato scientifico è composto da un numero di almeno 7 componenti. I membri del Comitato scientifico sono nominati per una durata di quattro anni, rinnovabile, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione. Il Presidente del Comitato scientifico convoca riunioni a carattere generale o speciale secondo che l'oggetto investa questioni di rilevanza complessiva o di specifica area scientifica. Egli può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione.

(3) Il Comitato scientifico può, oltre a quanto già previsto all'articolo 7, essere richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

(4) I membri del Comitato scientifico non possono svolgere attività di ricerca culturali o di studio per conto della Fondazione.

(5) Il Comitato scientifico adotta un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo Statuto e lo comunica al Consiglio di Amministrazione per una presa visione preventiva alla sua adozione.

11. Revoca e decadenza dei membri del Comitato scientifico

(1) Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Comitato scientifico.

(2) In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro.

12. Collegio sindacale

(1) Il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, è nominato con le seguenti modalità:

a) due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente sono nominati dalla Provincia autonoma di Trento;

b) un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

(2) I membri, effettivi e supplenti, del Collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

(3) Il Collegio sindacale adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 *bis* del codice civile in base alle specifiche previsioni del regolamento di cui al comma 7 del successivo articolo 20, che ne definirà attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo, ivi compresi i compiti previsti dall'art. 2409 *bis* del codice civile ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o

lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la Fondazione. La responsabilità dei sindaci è quella prevista all'art. 2407 del codice civile.

(4) La delibera di nomina stabilirà i compensi a favore dei membri del Collegio sindacale.

(5) I membri del collegio sindacale sono invitati e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13. Collegio dei Fondatori e Sostenitori

(1) Il Collegio dei Fondatori e Sostenitori della Fondazione garantisce il rapporto vitale con le istituzioni rappresentative della realtà sociale ed economica del Trentino. Esso è composto dai Fondatori e dai Sostenitori.

(2) Sono Fondatori i soggetti che hanno concorso alla formazione dell'atto costitutivo.

(3) Sono Sostenitori:

a) di diritto tutti i Soci Fondatori e Sostenitori dell'Istituto Trentino di Cultura che condividono lo scopo della Fondazione;

b) coloro che, condividendo lo scopo della Fondazione, sono ammessi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

(4) La delibera di ammissione dei nuovi Sostenitori ai sensi del comma 3, lettera b) dovrà essere comunicata con lettera raccomandata o a mezzo PEC al nuovo Sostenitore e dovrà contenere indicazione della somma dovuta a titolo di quota di partecipazione annuale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo Sostenitore dovrà inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione.

(5) Comporta decadenza dalla qualità di Sostenitore, senza necessità di presa d'atto:

a) ogni modifica della forma giuridica del soggetto Sostenitore reputata non compatibile dal Collegio;

b) l'assoggettamento del Sostenitore a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;

c) il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del Collegio.

(6) Ogni Sostenitore può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

(7) La nomina dei componenti del Collegio sindacale di sua competenza è deliberata dal Collegio con il solo voto, a maggioranza semplice, dei suoi componenti. Spetta a questo organo anche la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

(8) Il Presidente della Fondazione convoca almeno una vol-

ta all'anno una riunione del Collegio, nel corso della quale illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazione.

(9) I Sostenitori possono presentare alla riunione del Collegio interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni di carattere non vincolante.

(10) Il Collegio esprime parere sulle modificazioni dello Statuto che il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare secondo le modalità previste nell'articolo 24.

(11) Per le riunioni del Collegio dei Fondatori e Sostenitori si applicano le stesse regole di quorum e voto stabilite per le riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione.

14. Conflitto di interessi. Assenza di vincoli rappresentativi o di mandato verso i designanti gli organi della Fondazione.

(1) I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

(2) Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

(3) La nomina di componenti degli organi della Fondazione da parte di Enti diversi da essa non comporta rappresentanza degli Enti dai quali proviene la designazione né vincoli di mandato verso di essi.

Sezione III - Organizzazione delle attività

15. Organizzazione delle attività di ricerca

(1) La Fondazione, mediante appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e coerentemente con le linee di programma pluriennale di attività, determina le articolazioni organizzative, quali centri di ricerca e di studio o altre unità operative di forma diversa. Tali articolazioni operano in modo coerente e coordinato tra di loro nel quadro delle scelte generali di programmazione della Fondazione.

(2) Tali articolazioni organizzative operano sulla base di deleghe amministrative e/o gestionali da parte del Consiglio di Amministrazione con autonomia gestionale nell'ambito delle risorse dei budget loro assegnati in sede di programmazione e di gestione.

16. Responsabili delle attività di ricerca

(1) Ad eccezione di casi determinati dal Consiglio di Amministrazione tramite regolamento di cui al previo articolo 7, comma 2 lett. d), a ciascuna articolazione organizzati-

va della Fondazione è preposto un direttore o un responsabile che propone i programmi e i progetti. Il direttore o il responsabile risponde della loro attuazione, gestisce i beni e gli strumenti affidatigli, coordina, secondo criteri di autonomia organizzativa interna, l'attività del personale assegnato e l'impiego delle risorse in base alla programmazione e gestione.

17. Comitato di Direzione e coordinamento

(1) I soggetti di cui al precedente articolo 16, nonché ove previsto, sulla base dell'assetto organizzativo, eventuali responsabili di articolazioni organizzative ulteriori rispetto a quelle degli articoli 15 e 16, unitamente al Segretario generale che lo presiede e lo coordina, formano il Comitato di Direzione e coordinamento. Il Comitato di Direzione e coordinamento può essere convocato anche dal Presidente.

(2) Ad esso spetta il compito di valutare collegialmente le esigenze di coordinamento e di cooperazione fra le diverse articolazioni organizzative di ricerca in cui si articola la Fondazione e verificare l'andamento delle attività anche attraverso specifici momenti di confronto con i ricercatori.

(3) Esso rappresenta il luogo deputato per ideare, proporre e progettare quelle iniziative comuni che possano riflettere e valorizzare la natura e la vocazione multidisciplinare della Fondazione.

(4) Il Comitato di Direzione e coordinamento adotta un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo Statuto e lo comunica al Consiglio di Amministrazione per una valutazione preventiva alla sua adozione.

18. Segretario generale

(1) Il Segretario generale assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di Amministrazione ed è chiamato a risponderne anche sulla base dei principi previsti dalla regolamentazione organizzativa e gestionale della Fondazione. A tal fine il Segretario generale garantisce la maggiore efficienza, l'economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione.

(2) Il Segretario generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente: l'incarico di Segretario generale dura 4 anni ed è rinnovabile; in ogni caso il Segretario generale decade dal suo incarico con il termine del mandato quadriennale del Presidente, anche in sede di prima applicazione della modifica statutaria, con proroga delle proprie attività, compiti e funzioni sino alla nuova nomina del successore.

(3) Il Segretario generale potrà avvalersi di un Direttore dei Servizi nominato dal Consiglio di Amministrazione su

sua proposta.

(4) Il Segretario generale ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto alle sedute degli organi collegiali della Fondazione; sono fatti salvi i casi in cui la partecipazione risulti obbligatoria in relazione alle previsioni statutarie e/o regolamentari.

19. Valutazione delle attività di ricerca

(1) Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la qualità delle attività di ricerca e la coerenza con i fini e gli indirizzi della Fondazione, può affidare la valutazione della stessa ad esperti, secondo standard e procedure utilizzate a livello internazionale.

Sezione IV - Patrimonio e mezzi economici

20. Patrimonio e risorse della gestione

(1) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, materiali e immateriali, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.

(2) Il fondo di dotazione o, in generale, il patrimonio netto della Fondazione potrà essere successivamente incrementato da:

a) ulteriori conferimenti da parte di Fondatori e Sostenitori;

b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il fondo di dotazione o il patrimonio netto in generale della Fondazione;

c) avanzi della gestione.

(3) Le fonti di finanziamento correnti dell'attività della Fondazione sono costituite:

a) dai finanziamenti della Provincia e degli altri Soci Fondatori e Sostenitori;

b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio netto della Fondazione;

c) dai proventi, corrispettivi e altri ricavi derivanti dall'attività della Fondazione;

d) dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività in sede di programmazione e di formazione o variazione del budget.

(4) Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.

(5) Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili, materiali e immateriali, e immobili conferiti dalla Provincia, dagli altri Fondatori e Sostenitori, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa nel quadro della propria gestione.

(6) Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

(7) Con regolamento interno sono disciplinate:

- a) le modalità e i criteri per la programmazione e gestione patrimoniale, economica e finanziaria;
- b) le forme di controllo interno;
- c) le modalità per il ricorso a operazioni di indebitamento che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti e/o al ricorso al credito per temporanee necessità di cassa.

21. Esercizio di gestione, bilancio, libri e scritture contabili

(1) L'esercizio di gestione della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

(2) I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni, in quanto compatibili, degli artt. da 2423 a 2435 bis del codice civile, e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

(3) La Fondazione invia ai Fondatori copia dei programmi pluriennali, del bilancio, del budget e delle relative relazioni.

(4) La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

(5) Il regolamento di cui al comma 7 del precedente articolo 20 stabilisce le specifiche disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

22. Valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca

(1) La Fondazione tutela mediante gli strumenti della proprietà intellettuale e industriale le idee e le opere dell'ingegno frutto degli studi e delle ricerche in essa svolti. La Fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e ad utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale. La Fondazione, anche nel quadro delle collaborazioni e delle attività poste in essere in base alle previsioni dell'articolo 4, in particolare, dà rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche, anche in sede locale.

23. Scioglimento e devoluzione dei beni

(1) Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fondazione si estingue e i beni mobili e immobi-

li rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, alla Provincia autonoma di Trento.

Sezione V - Disposizioni finali

24. Modifiche dello Statuto

(1) Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Fondatori e Sostenitori.

(2) Deve inoltre essere acquisito il parere favorevole, vincolante, del Fondatore.

(3) Il parere del Fondatore e quello del Collegio dei Fondatori e Sostenitori è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Fondatore e/o il Collegio non si esprimano entro il predetto termine.

25. Clausola di rinvio

(1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Trento, 12 novembre 2020

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)